



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## CNA PROFESSIONI

DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 "CURA ITALIA"

*FOCUS:*

**MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI PRESENTI  
NEL DL CURA ITALIA**

*Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e  
di sostegno ai lavoratori*

*TITOLO II CAPO II*





**FOCUS:**

**MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI  
PRESENTI NEL DL CURA ITALIA**

*Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e  
di sostegno ai lavoratori*

**TITOLO II CAPO II**

**Indice:**

Introduzione Decreto-Legge 17 Marzo 2020 "Cura Italia" pag. 3

*FOCUS:*

*Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*

INDENNITA' 600€ ART. 27, 28, 29, 30 e 38 pag. 3

CONGEDO E INDENNITÀ PER EMERGENZA COVID -19 ART. 23 pag. 5

MODALITA' OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE INDENNITA' TRAMITE INPS pag. 6

"FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA" ART. 44 pag. 8



## Introduzione

### DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 “CURA ITALIA”

Il decreto si articola in **cinque assi**:

1. Sistema Sanitario Nazionale e Protezione Civile, per 3,5 miliardi di euro
2. sostegno all'occupazione e al reddito dei lavoratori, per 10 miliardi di euro
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito con garanzie pubbliche al credito per sospendere mutui e prestiti, misura che mobiliterà circa 340 miliardi di euro
4. sospensione obblighi di versamento di contributi e tributi (la scadenza di oggi è differita al 20 marzo; altre scadenze al 31 maggio)
5. norme di sostegno a settori economici specifici

### FOCUS:

#### MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI PRESENTI NEL DL CURA ITALIA

#### *Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori*

#### TITOLO II CAPO II

#### **INDENNITA' 600€ ART. 27, 28, 29, 30 e 38**

***Coloro che hanno diritto all'indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia sono:***

autonomi, partite IVA, artigiani, commercianti, collaboratori, stagionali del turismo, lavoratori dello spettacolo, coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni e mezzadri. (articoli 27, 28, 29, 30 e 38).

### ***Caratteristiche:***

Questa indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è quindi esentasse.

Le indennità di cui agli art. 27, 28, 29, 30 e 38 non sono cumulabili fra di loro (quindi, per ipotesi, un lavoratore dello spettacolo a partita IVA non può chiedere sia l'indennità per le partite IVA sia quelle per i lavoratori dello spettacolo).

### ***Prerogative per accedere all'indennità:***

- Art. 27 e 28 riguarda autonomi, partite IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, compresi partecipanti studi associati e società semplici. Occorre essere iscritti alla gestione separata INPS o alle Gestioni speciali dell'Ago alla data del 23 febbraio 2020;
- Art. 29 per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali: vale per coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non possono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020;
- Art. 30 vale per gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali. Questi devono avere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019, e non essere titolari di pensione;
- Art. 38 riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: a) almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, b) reddito non superiore a 50mila euro nel 2019; d) non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

### ***Elementi di esclusione:***

- coloro che hanno già una pensione diretta,
- coloro che sono iscritti a un'altra forma di previdenza obbligatoria
- chi gode di reddito di cittadinanza.

In base all'interpretazione letterale della norma, l'indennità spetterebbe a prescindere dal fatto che ci sia stata una sospensione o una riduzione dell'attività per l'emergenza Coronavirus. E anche senza tetti di reddito.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda fino a concorrenza del limite di spesa.

### **CONGEDO E INDENNITÀ PER EMERGENZA COVID -19 ART. 23**

Per far fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state varate una serie di misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica.

In particolare, per effetto della chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, è sorta l'esigenza di sostenere i lavoratori e le famiglie con iniziative quali l'ampliamento del congedo parentale, dei permessi per i portatori di handicap, nonché con la possibilità di fruizione di un bonus specificamente finalizzato all'acquisto di servizi di baby-sitting.

In tale prospettiva, si collocano le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato.

L'articolo del DL che sul tema interessa i professionisti e P. IVA è il 23.

#### *ART. 23 Decreto Cura Italia*

*(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19).*

Nello specifico, questa misura riguarda l'istituzione di un congedo parentale straordinario. A partire dal 5 marzo, i lavoratori autonomi e i collaboratori possono fruire di un congedo della durata massima di 15 giorni, continuativi o frazionati, per assistere i figli di età non superiore a 12 anni in conseguenza della sospensione delle attività scolastiche. Il limite di età non opera nel caso di figli affetti da disabilità grave accertata ai sensi della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati presso centri diurni a carattere assistenziale.

Durante tale periodo è riconosciuta un'indennità per ciascuna giornata pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge per ciascuna tipologia di lavoro svolto.

Potranno fruire del congedo entrambi i genitori, alternativamente e comunque nel limite massimo complessivo di 15 giorni, a condizione che nessuno dei due benefici di altri strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, sia disoccupato o non lavoratore.

In alternativa alla fruizione del congedo, i lavoratori potranno optare per un bonus del valore massimo di 600 euro per servizi di baby-sitting da utilizzare nell'arco temporale di 15 giorni, continuativi o frazionati. Il bonus è altresì riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneficiari da parte delle rispettive casse previdenziali.

Questa è sicuramente una misura importante, finalizzata a conciliare le esigenze familiari e lavorative. Tale provvedimento dovrà però essere necessariamente esteso e ampliato a fronte della probabile proroga della chiusura della attività scolastiche.

Al comma 10, dell'articolo 23 del decreto-legge, è disposto che le modalità operative per accedere al bonus per i servizi di baby-sitting sono stabilite dall'INPS.

### **MODALITA' OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE INDENNITA' TRAMITE INPS**

**La procedura sarà attiva dal 1° aprile 2020**

**La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:**

- 1) **APPLICAZIONE WEB** online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito".

Questo il link del tutorial

<https://m.youtube.com/watch?v=wwQSEplcekA&feature=youtu.be>

- 2) **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- 3) **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

**ATTENZIONE:**

A tal proposito vi segnaliamo che **andando sul sito del nostro patronato [www.epasa-itaco.it](http://www.epasa-itaco.it)** è possibile richiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce in materia di welfare e per l'emergenza Coronavirus.

**QUESTO IL LINK DIRETTO:** <https://www.smart2people.it/misure-di-sostegno-per-emergenza-covid-19>

Il servizio è disponibile sull'intero territorio nazionale e non ci sarà bisogno di mandare mail o telefonare, sarà come essere di fronte ad un operatore.

**RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LA COMUNICAZIONE DEL PATRONATO EPASA-ITACO E LE INDICAZIONI OPERATIVE:**

Il Patronato Epasa-Itaco assicura la fornitura dei servizi ai cittadini italiani senza uscire, ma facendo tutto da casa.

#NoiCiSiamo è la nostra parola d'ordine per rispondere ai vostri bisogni.

Dal nostro sito [www.epasa-itaco.it](http://www.epasa-itaco.it), in collaborazione con [www.smart2people.it](http://www.smart2people.it), infatti, è possibile richiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce in materia di welfare e anche per l'emergenza Coronavirus. Siamo, infatti, in cooperazione applicativa con l'INPS e possiamo effettuare tutte le domande previste dalla legge in tempo reale, senza secondi passaggi e perdite di tempo.

È attiva anche una chat di aiuto per le vostre esigenze.

**Appena gli enti saranno operativi** con tutte le novità previste dai decreti approvati dal Governo per l'emergenza Coronavirus, **potrete chiedere on line, cliccando qui sopra ([www.smart2people.it](http://www.smart2people.it))**, prestazioni come, [il congedo parentale](#), [il bonus baby sitter](#), oppure [i permessi retribuiti](#).

Saranno attive anche la richiesta e l'attivazione di misure come la proroga dei termini per la presentazione delle domande di [disoccupazione NASpI](#) e [DIS-COLL](#) e la proroga dei termini di

decadenza per le prestazioni previdenziali e assistenziali, tutte da attivare tramite domanda. Domande on line e in tempo reale anche per tutti gli altri ammortizzatori sociali già in essere: [Indennità di disoccupazione per lavoratori dipendenti \(NASpl\)](#), [iscritti alla Gestione separata \(DIS-COLL\)](#) e [del settore agricolo \(DS agricola\)](#), [pensione di vecchiaia o anticipata](#), [assegno sociale](#), [invalidità civile e accompagnamento](#).

“Una situazione straordinaria come l’emergenza Coronavirus richiede misure straordinarie che aiutino a contenere l’ansia da incertezza” - commenta il Direttore del Patronato Epasa – Itaco Valter Marani - “abbiamo preso sul serio il motto #IoRestoACasa senza però interrompere il nostro servizio”.

“Abbiamo deciso di mettere a disposizione una soluzione digitale che permetta di portare il Patronato nelle case di chi ne ha bisogno e ai nostri operatori di poter lavorare in massima sicurezza. La salute prima di tutto, ma senza interrompere un servizio che in momenti di grande difficoltà e confusione come questo che stiamo vivendo è di primaria importanza”.

## **“FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA” ART. 44**

A favore dei lavoratori danneggiati istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al comma 1) Si parla di lavoratori “dipendenti” ed “autonomi” a cui riconoscere l’indennità!

Al comma 2) si dice che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, devono essere definiti:

- I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1,
- Nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ordinisti)

## **DECRETO ATTUATIVO - INDENNITA' MARZO ORDINISTI**

È stato pubblicato il decreto attuativo relativo all’indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli ordini per l’accesso al “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Il sostegno al reddito di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600 ed è riconosciuto a:





- i lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;

- i lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19

Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto in questo caso devono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato.





**ELABORATO DATA 30 MARZO 2020**

**AGGIORNATO IN DATA \_\_\_\_\_**

